



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 2 DEL 30/04/2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, nel territorio del Quartiere di Secondigliano – centro storico, e zone limitrofe in un raggio di mt 500, dalle ore 18 del giorno di martedì 30 aprile 2019 fino al termine della manifestazione denominata "Notte Bianca al centro storico di Secondigliano".

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle vie e piazze cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tali situazioni di pericolo sono state segnalate anche da numerosi cittadini e residenti della zone interessate;

che nelle suddette zone tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con le manifestazioni dove maggiore è il raggruppamento di persone;

che, in particolare, tale situazione in occasione di grandi eventi crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, come peraltro evidenziato dal Questore di Napoli, De Iesu, con nota a sua firma, acquisita al Protocollo Generale in data 30 aprile con PG/2019/380039;

che nella nota di cui sopra, il Questore De Iesu in relazione al prevedibile massiccio afflusso di visitatori, per motivi di sicurezza chiede di voler adottare, in occasione della manifestazione "Notte Bianca" che si svolgerà nel Quartiere di Secondigliano – centro storico, a partire dalla serata di martedì 30 aprile 2019 fino alla fine della manifestazione, provvedimento di divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nell'area cittadina interessata;

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione "Notte Bianca" che si svolgerà nel Quartiere di Secondigliano – centro storico, a partire dalla serata di martedì 30 aprile 2019 fino alla fine della manifestazione;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti nel territorio del Quartiere di Secondigliano – centro storico, e zone limitrofe in un raggio di mt 500, di somministrare e vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, e lattine, dalle ore 18 del giorno di martedì 30 aprile 2019 fino al termine della manifestazione denominata "Notte Bianca al centro storico di Secondigliano". La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. E' altresì vietata la somministrazione ed il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

3. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
4. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco
Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.